

DOMANDE FREQUENTI

1. Come richiesto dalla D.Lgs.n.104 del 10 agosto 2018 c'è l'obbligo di presentare la certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione delle armi. Quale è la validità del certificato per la detenzione delle armi?

Ai sensi del D.lgs 104/2018, il certificato medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia per la detenzione delle armi ha una validità di 5 anni.

2. Sono titolare di porto di fucile in corso di validità. Devo presentare il certificato medico di idoneità entro il prossimo 13 settembre?

No. Il certificato medico di idoneità dovrà essere presentato in occasione del rinnovo della licenza che ha una validità di 6 anni se rilasciata entro il 13 settembre 2018 o una validità di 5 anni se rilasciata dal 14 settembre 2018.

3. Se si è presentato il certificato medico rilasciato dall'ASL alla Questura, ai Carabinieri o al Commissariato di P.S. di Civitanova Marche nel 2015 il certificato deve essere rinnovato entro il 13 settembre 2019?

Il certificato medico di idoneità rilasciato dall'Ufficiale Sanitario ha una validità di 5 anni ai sensi del D. lgs.104/2018 del 10/08/2018.

Pertanto alla scadenza dei 5 anni deve essere riconsegnato all'ufficio in cui sono denunciate le armi un nuovo certificato di idoneità rilasciato dall'Ufficiale Sanitario.

4. Il certificato deve essere consegnato personalmente?

Il certificato di idoneità può essere recapitato all'ufficio di Polizia o alla Stazione dei Carabinieri dove è stata fatta la denuncia delle armi o di persona, o con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC).

5. Se ho denunciato il possesso di sole armi "bianche proprie" devo produrre la certificazione medica?

La norma richiede che il certificato medico di idoneità sia prodotto da coloro che possiedono "Armi Comuni da Sparo" e pertanto non deve essere prodotto nuovamente.

6. Se possiedo una collezione di armi antiche devo produrre il certificato di idoneità ogni 5 anni?

No perché da tale obbligo sono esclusi i titolari di licenza di "Collezione di armi antiche" rilasciata dal Questore.

7. Se possiedo meno di 9 armi antiche (quindi esentato dal richiedere la licenza di collezione) devo produrre il certificato di idoneità ogni 5 anni?

No, perché per le armi antiche, a prescindere dal numero, non è richiesta la certificazione medica.

8. I collezionisti devono presentare il certificato medico di idoneità ogni 5 anni?

Sì, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, sempre che non siano titolari di porto d'armi in corso di validità.

9. Come faccio a dimostrare che il certificato medico è stato consegnato?

E' opportuno avere copia del certificato di idoneità consegnato all'ufficio di Polizia o alla Stazione dei Carabinieri dove è stata fatta la denuncia dell'arma con il timbro di ricezione dell'ufficio. Se il certificato medico viene inviato bisogna conservare la ricevuta della raccomandata o la ricevuta della PEC.

10. Il Nulla Osta rilasciato dal Questore per acquisire armi ha una validità di 1 mese. Se devo acquistare un'arma entro 5 anni dalla data di rilascio del nulla osta devo produrre un nuovo certificato?

Sì perché deve essere prodotta una nuova istanza e pertanto un nuovo certificato medico in quanto il Nulla Osta rilasciato dal Questore vale solo per quelle armi per cui si è chiesta l'acquisizione.

11. Quale è la durata della validità del certificato medico di idoneità da presentare per ottenere l'autorizzazione alla detenzione delle armi?

La validità del certificato medico presentato per ottenere il N.O. del Questore per la detenzione delle armi è di 3 mesi come i certificati medici per ottenere la licenza di trasporto di armi (caccia, tiro a volo), quindi il certificato deve essere prodotto entro 3 mesi dal rilascio.

12. Se ho il porto di fucile in corso di validità devo ripresentare il certificato medico di idoneità psicofisica?

No perché il certificato medico presentato per richiedere il porto di fucile scade quando scade la licenza. Se la licenza di porto di fucile è stata rilasciata prima del 14 settembre 2018 ha una validità di 6 anni (anche il certificato); se è stata rilasciata dal 14 settembre 2018 vale 5 anni (anche il certificato).

13. Sono titolare di licenza di porto di fucile. Se non intendo rinnovare la licenza di porto di fucile devo prendere come riferimento la scadenza del titolo o quella del certificato?

La data da prendere in considerazione per l'aggiornamento del certificato medico per la detenzione delle armi è quella della scadenza del porto di fucile.

14. Se possiedo un fucile la cui fabbricazione è precedente al 1890 devo presentare il certificato medico di idoneità aggiornato?

Il certificato non deve essere presentato poiché è un'arma antica.

15. Cosa devo fare se non volessi più detenere le armi?

Qualora non si volesse più detenere un'arma è possibile cederla ad un'armeria, ad un privato munito di titolo in corso di validità oppure può essere versata per la rottamazione presso l'ufficio dove si è fatta la denuncia per la detenzione delle armi (Questura o Commissariato di P.S. o Stazione dei Carabinieri). In caso di licenza scaduta, per il trasporto dell'arma si dovrà chiedere apposita "autorizzazione al trasporto" in Questura oppure le armi potranno essere ritirate da personale degli uffici o dai privati a cui è possibile cedere le armi.

16. Se la licenza di porto di fucile in corso di validità è stata rilasciata in una provincia e la denuncia di detenzione dell'arma è stata effettuata in un'altra provincia devo presentare un nuovo certificato all'ufficio dove è la denuncia di detenzione?

No poiché la licenza è in corso di validità. E' consigliabile, qualora ancora non provveduto, far avere

all'ufficio in cui è stata effettuata la denuncia dell'arma copia della licenza di porto di fucile.

17. Posso rendere inutilizzabile un'arma regolarmente detenuta? Una volta resa inutilizzabile devo comunque presentare il certificato medico di idoneità ogni 5 anni?
La disattivazione delle armi da fuoco non può essere effettuata autonomamente. La procedura corretta per renderle irreversibilmente inutilizzabili è riportata dalla circolare del Ministero dell'Interno nr.557/PAS/U/009298/10900(27)9 del 28 giugno 2018.

Ai sensi dell'art.5 della L.n.36 del 21 febbraio 1990, "le armi disattivate in modo irreversibile" non rientrano nella definizione di arma per cui non sono soggette all'obbligo di denuncia e pertanto non occorre il certificato medico.

18. Ai fini del rinnovo del certificato medico per la detenzione delle armi devo considerare la data di rilascio del certificato o l'anno solare?

La data da prendere in considerazione per rinnovare il certificato medico per la detenzione delle armi è la data di rilascio del certificato.

19. Se ho consegnato le munizioni all'ufficio armi e detengo solo le armi senza munizioni devo ugualmente fare il certificato medico ogni 5 anni?

Sì e deve essere aggiornato ogni 5 anni.

20. Alla consegna o se invio il certificato medico devo allegare anche la denuncia e la fotocopia di un documento di identità?

E' opportuno allegare la fotocopia di un documento in corso di validità e la copia delle denunce delle armi detenute o almeno il riepilogo delle armi.